



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 85

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (Fg) località "Torretta", ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Società proponente MARGHERITA S.r.l., con sede legale in Foggia via Napoli, 121.

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Margherita S.r.l., con nota prot. n. 38/14462 del 29.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 9,3 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (FG) località "Torretta";

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 38/753 del 26.01.2009 e nota prot. n. AOO_046-3900 del 08.04.2009 richiedeva integrazioni progettuali ed amministrative alla Società Margherita S.r.l..

la Società Margherita S.r.l. in data 06.03.2009 prot. n. 2177 ed in data 01.07.2009 prot. n. 7197 ha risposto alle richieste di integrazioni inviate dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo.

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 12480 del 17.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

con nota prot. n. A00159/02.03.2010 n.3330 del 02.03.2010 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 30.03.2010.

la Società Margherita s.r.l. in data 23.06.2010 prot. n. 9794 ha inviato copia del progetto definitivo ai fini di verifica di V.I.A. con relazione integrativa circa il solo cambio di tecnologia nonché soluzione di connessione e accettazione e riscontro positivo di Terna con aumento di potenza da 9,3 MW a 12,5 MW. Il cambio di tecnologia proposto dalla Società consiste nella sostituzione dei pannelli in film sottile da 67 W in silicio policristallino da 210 W, lasciando inalterata l'area d'impianto depositata a dicembre 2008. Le strutture di sostegno e la loro tecnologia di installazione è rimasta immutata rispetto al progetto originario.

a seguito dell'incremento di potenza a 12,5 MW, l'intervento risulta soggetto alla procedura di screening ambientale da parte della Provincia di Foggia; la stessa Provincia di Foggia in data 15.10.2010 ha rilasciato Determina n. 3341/6.15 di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto proposto dalla Società Margherita S.r.l. in Ascoli Satriano - Deliceto, località "Torretta".

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Sezione U.N.M.I.G. con nota prot. n. 1586 del 25/03/2010, comunica che questo Ufficio con nota prot. n. 1049, ha espresso il proprio nulla osta di competenza ai sensi e per gli effetti del disposto ex RD 11.12.1933 n.1775 in materia di T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Detto nulla osta è riferito al tracciato di cui agli elaborati progettuali acquisiti agli atti, di tal che eventuali e sostanziali varianti successive dovranno essere oggetto di specifica valutazione.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Sezione U.N.M.I.G. con nota prot. n. 1049 del 01/03/2010, comunica che

dall'esame delle planimetrie è risultato che la linea elettrica in oggetto attraversa la zona interessata dalla Società ENI S.p.a. ed altre senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto per quanto di competenza di questo Ufficio, Nulla Osta alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Margherita S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959 n. 128.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/3885 del 21/04/2009, rilascia ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti ed avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi con linee TLC preesistenti. Tali elaborati, che codesta società presenterà a codesto ufficio dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per l'esecuzione delle linee elettriche. Prima di eseguire gli scavi per la posa dei cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni la Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Margherita S.r.l. in data 01.12.2008 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 1933, dal D.P.R. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lvo 01.08.2003 n. 259.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - Prot. n. 1422 del 09.02.2009. Si riscontra la richiesta di parere sulle previsioni di intervento nell'ambito territoriale di cui al riferimento, ricadente in area di sicuro interesse archeologico, come si rileva dalle recenti attività ricognitive effettuate per la realizzazione di parchi eolici e dagli esiti delle ricerche sistematiche condotte nel territorio dalla Università degli Studi di Foggia. Trattandosi di opere ricadenti in un territorio ad alta rilevanza archeologica, si ritiene che per la tutela dei beni archeologici insistenti nel sottosuolo debbano essere effettuate indagini preliminari relative all'accertamento di eventuali presenze archeologiche, sotto la piena responsabilità di questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza delle attività sui terreni. Le indagini preventive comportano per le fasi iniziali, la realizzazione di una carta del rischio archeologico, da affidare a società di archeologi con requisiti professionali noti a questo Ufficio e competenze nel campo delle ricognizioni sui terreni. La redazione della carta del rischio dovrà essere effettuata in fasi stagionali che consentano la lettura dei suoli e risponderà ai criteri di lettura dei terreni, secondo i parametri scientifici maturati nel campo dell'archeologia preventiva. Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori comporterà prescrizioni specifiche e interventi mirati, con saggi e scavi in estensione, lungo i tracciati dei caviddotti, nella fase di realizzazione delle diverse cabine di raccolta e trasformazione dell'energia elettrica, nei lavori di fondazione della stazione di trasformazione MT/AT. Qualora risultassero ambiti privilegiati di interesse archeologico, in relazione a viabilità antiche, terreni con tracce evidenti di centuriazione e forme abitative connesse alla divisione dei suoli in epoca romana, verrà valutato un piano di intervento conoscitivo esteso all'intera superficie della centrale, lungo le file dei moduli fotovoltaici. Si comunica, per opportuna conoscenza, che l'esistenza di beni di particolare interesse storico-archeologico comporta l'adozione di specifiche misure a salvaguardia e tutela delle preesistenze, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs 42/04, con l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto codice.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - Prot. n. 5111 del 31.03.2010 - comunica che con riferimento alla conferenza di servizi del 30.3.2010 e alla trasmissione del progetto definitivo da parte della Società proponente Margherita (ns. prot. n. 103912 del 16.12.2009), si fa presente che l'area non è interessata da provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/04. Per quanto di competenza, si fa presente che dalla documentazione della carta del rischio richiesta con nota n. 1422 del 9.2.2009 e acquisita assieme agli elaborati tecnici del progetto definitivo,

si evince un rischio archeologico medio-basso in relazione all'unità topografica evidenziata nel settore SW dell'impianto. Questa Soprintendenza, pertanto, ritiene di poter esprimere parere di massima favorevole all'esecuzione delle opere, subordinando la realizzazione dei moduli dell'impianto nel settore segnalato come area di dispersione di materiale all'esito di saggi archeologici finalizzati alla verifica di eventuali emergenze antiche nel sottosuolo.

Le attività di assistenza e documentazione scientifica dovranno essere curate da archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preliminarmente valutati dalla Scrivente del presente parere.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BAT, Fg, con nota prot. n. 10811 del 13.01.2009 comunica che sull'area in oggetto d'intervento non gravano vincoli monumentali di cui alla Parte del Decreto Legislativo n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Dalla verifica del PUTT/p non sembrano evincersi ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica statale in virtù degli art. 136 e 142 del succitato Decreto Legislativo. Non si ritiene pertanto di dover formulare le proprie osservazioni in ordine alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali delle Province di Ba, BAT, Fg, con nota prot. n. 10619 del 31.12.2009 dove comunica di aver acquisito il progetto in data 10.12.2009 prot. n. 10619 copia del progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto e si precisa che, dall'esame della documentazione cartografica del PUTT/p, non si evincono ambiti territoriali paesaggistici di competenza statale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004. Non si ritiene pertanto di dover esprimere alcun parere in merito.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri con nota prot. n. AOO_064 28936 del 29.03.2010 non esprime parere giacchè il progetto non appare comprendere il progetto espropriativo dei siti relativi alle opere di connessione.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, con note prot. n. 10969 del 22.12.2009 e prot. n. 10847 del 21/12/2009 le aree interessate dal progetto di che trattasi non sono soggette al R.D.L. 3267 del 1923, pertanto questa Sezione Provinciale del Servizio Foreste non ha provvedimenti da adottare riguardo il vincolo idrogeologico. Restano ferme le modalità autorizzative di competenza di questo Servizio Foreste di cui al Regolamento Regionale n.10/2009, valide su tutto il territorio regionale, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale, anche singole. Sono inoltre prescritte le aree che sono state interessate da finanziamenti pubblici per attività forestale.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive prot. n. 8419 del 21.12.2009 - comunica Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi ai soli fini minerari. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m così come previsto dal DPR 9 aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota del 04.02.2011 n. prot. 145-1223 comunica che il progetto presentato con nota, acquisita al protocollo del servizio Urbanistica con n. AOO_ 079-5429 del 16/03/2010 e integrato con nota n. n. AOO_ 145-953 del 27/11/2011, prevede la realizzazione di un impianto di tipo fotovoltaico della potenza elettrica di 12,5 MW nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (FG) - località Torretta, composto da pannelli fotovoltaici, sotto-stazione elettrica e cavidotto di connessione. Dalla documentazione trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi non ricade in alcuna AREA NON IDONEA all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi delle linee guida decreto 10/2010 art. 17, come individuate dal Regolamento Regionale 24 del 30/12/2010. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale, non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P e dal PUG approvato con delibera regionale n. 1043 del 25.06.2008. Pertanto lo scrivente Servizio non ha nel

merito alcun parere di competenza da esprimere. Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada.
- evitare la realizzazione dell'impianto di illuminazione perimetrale,
- limitare l'altezza della recinzione ad un massimo di 1,50 m, realizzandola in muratura a secco ed inserendo un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente i pannelli;
 - siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
 - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura Prot. n. 98522 del 20.10.2010 - comunica che il progetto si ritiene conforme alle normative citate in premessa (comma 7 dell'art.12 D.Lgs 387/03 - art. 10 della L.R. 14/2007 - comma 1 dell'art. 2 della L.R. 31/08), si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
 2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
 3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
 4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
 5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.
 6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;
 7. si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
- divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D.lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con la L.R. 56 del 1980 e s.m.i., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e

pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune.

- Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, Determina n. 3341/6.15 del 15.10.2010

Comunica di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un parco fotovoltaico sito nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto (FG) Località "Torretta" della potenza di circa 12,58 MW - MARGHERITA s.r.l., visto il parere tecnico espresso dal comitato Provinciale per la V.I.A. nella seduta dell' 07 ottobre 2010.

Il presente provvedimento è relativo alla sola V.I.A. e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge e. inoltre, non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzazioni che andranno verificate e risolte in sede di rilascio dell'autorizzazione unica.

- Città di Ascoli Satriano -Settore 3° - Ufficio Tecnico con nota del 27.08.2010 n. prot. 8975, esprime ai sensi dell'art. 16, co.5, della L.R. n. 11/2001, sul progetto indicato in oggetto, presentato dalla MARGHERITA Srl, parere positivo dal punto di vista ambientale, nel rispetto dei vincoli sopra riportati e fatto salvo il parere di merito di competenza di questa Amministrazione Comunale, da pronunciare in sede di conferenza di servizi;

Il presente parere viene espresso facendo salvi gli eventuali diritti di terzi è condizionato alla superiore approvazione del competente Settore Regionale.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta affissione, dell'avviso di deposito del progetto definitivo indicato in oggetto, per gg.45 (30+15) all'Albo pretorio di questo Comune dal 28.05.2010 al 26.06.2010 e dal 27.06.2010 al 11.07.2010, con i nn.169 e 208 Reg. pubblicazioni, così come previsto dall'art.13, co.3 della L.R. n.11/2001,.

Durante i predetti termini non sono pervenute opposizioni. Allegati:

- copia avviso pubblico in data 27.05.2010

- copia avviso pubblico in data 24.06.2010.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia con nota prot. n. 16264 del 02.12.2009 comunica che l'impianto in argomento non rientra tra le attività elencate nell'allegato al DM 16.2.1982 per le quali è necessario richiedere il Certificato di Prevenzione incendi ai fini dell'esercizio dell'attività. Si rammenta che, qualora dovessero in seguito installarsi o prevedersi attività presenti del citato D.M., il titolare dell'attività dovrà attivare gli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98, consistenti nella presentazione della documentazione redatta secondo le indicazioni di cui al D.M. 04.05.1998, disciplinante la modalità di progettazione ed i contenuti dei procedimenti prevenzione incendi.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4577 del 10/03/2010 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 011985/UI-DEM/2010 del 10.03.2010, e nota allegata prot. n. 054859/UI-DEM/2009 del 11.12.2009 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - Prot. n. 16114 del 24.03.2010 - Comunica il rilascio del nulla osta della A.M., per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel Comune di Ascoli Satriano località "Torretta" e relative opere di connessione

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 00016806 del 09.03.2009, comunicava quanto segue:

- Enav con foglio AV/AOP/PSA/221000 del 02.11.2009 ha comunicato che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;

- l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- Non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione della suddetta opera;

• A.Q.P. Direzione Operativa - Unità Territoriale di Foggia prot. n. 37384 del 24.03.2010 comunica che la scrivente Società non possiede opere nell'area interessata dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico ed opere connesse.

• TERNA S.p.A. - Prot. n. TE/P28180617818 del 17.12.2010 - comunica che il progetto di cui trattasi - codice pratica 08001133, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella esclusiva responsabilità della Società. Entrambi gli impianti della presente STMG saranno collegati all'unico stallo indicato in planimetria allegata e i trasformatori AT/MT dovranno essere del tipo NYd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno. Relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sullo stallo utente nonché ai tele segnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà necessario prendere accordi con l'unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamentare esercizio. Per quanto riguarda i contatori da installare sull'impianto di utenza, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie sarà necessario contattare l'unità Metering. Infine, sarà necessario, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

• Consorzio di Bonifica della Capitanata - Prot. n. 6941 del 29.03.2010 - comunica che dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza non sono emerse interferenze fra gli interventi in progetto e le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio.

• Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. gen. n. 3330 del 02.03.2010, ritiene per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 9.3 MWe, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto in località "Torretta", costituito da 38 campi, da un cavidotto di vettoriamento della lunghezza di 1400 m, da una cabina di trasformazione primaria MT/AT ed allacciamento alla rete e dalle infrastrutture connesse all'impianto stesso (viabilità interna, recinzione), siano compatibili con le previsioni del PAI approvato. E' tuttavia opportuno che:

- Le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- Le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee per la posa dei cavidotti;

- Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.

• ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia - Prot. n. 50571 del 20.10.2010 - con nota del 9.6.2010 questo ufficio rilevava una carenza di documentazione di progetto necessaria al fine di esprimere il parere di competenza. A seguito della stessa la ditta ha fornito in data 7.7.2010 la documentazione integrativa richiesta; con l'integrazione la ditta comunicava di adottare un pannello di potenza da 215Wp (leggermente superiore a quello indicato in progetto) portando la potenza dell'impianto da 9,3 MW a 12,5 MW a parità di superficie occupata, con determina del responsabile del servizio ambiente della Provincia di Foggia n.3341 del 15-10 -2010 visto il parere tecnico del comitato VIA, la Provincia ha ritenuto di non assoggettare a VIA la realizzazione del parco fotovoltaico in oggetto. Esaminato il progetto e la documentazione integrativa, per quanto di competenza, si esprime parere

favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e realizzata mediante montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.
2. La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.
3. Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.
4. Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società Margherita S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di regolare contratto stipulato con i relativi proprietari ad eccezione di quelle relative alle opere di connessione per le quali è stato depositato piano particellare di esproprio;
- l'istanza di Autorizzazione Unica non è soggetta all'applicazione della L.R. 13/2010 né al R.R. 24/2010, alla D.G.R. 3028/2010 e D.G.R. 3029/2010 in quanto l'unico parere dopo il 30.12.2010 è quello del Servizio Assetto del Territorio, di cui alla nota prot. n. 145-1223 del 04.02.2011 nel quale è stata comunque valutata la compatibilità con le aree non idonee definite dal R.R. 24/2010.
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- Per il solo incremento di potenza da 9.6 MW a 12,5 MW l'istanza rientra nell'applicazione della D.G.R. 2259 e che la Società Margherita S.r.l. in data 25.02.2011 prot. n. 2400 ha provveduto ad integrare i relativi oneri istruttori.
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 1611 del 10.02.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

„ di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW ubicato nel Comune di Ascoli Satriano - Deliceto (Fg);

„ delle opere connesse costituite da:

- Stallo a 150 kV nella S.E. di Deliceto;
- Elettrodotti di collegamento;

- in data 2 marzo 2011 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia, la Società Margherita S.r.l., l'Atto di Impegno e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12371 e della Convenzione al repertorio n. 12372; come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 85 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter

della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 12,50 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano e Deliceto (FG).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla Via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 12,50 MW ubicato nel Comune di Ascoli Satriano - Deliceto (Fg);

„ delle opere connesse costituite da:

- Stallo a 150 kV nella S.E. di Deliceto;
- Elettrodotti;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Margherita S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché per gli interventi di manutenzione degli impianti fotovoltaici, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2010.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la

diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai

Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
